

1

LA POSIZIONE DELLE ENTRATE

L'operazione vale come conferimento

Secondo l'agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 107/2018) la trasformazione di uno studio associato in società tra professionisti (Stp) - ma lo stesso vale per le Sta (società tra avvocati) - deve essere considerata dal punto di vista fiscale "trasformazione eterogenea", in base a quanto prevede l'articolo 171, comma 2, del Tuir. Ciò significa considerarla ipotesi realizzativa come conferimento (soggetto a tassazione)

2

LA FINZIONE TRIBUTARIA

Manca il passaggio di quote o azioni

La tesi dell'agenzia delle Entrate che classifica la trasformazione come conferimento non risulta condivisibile. Quella del conferimento è una finzione tributaria, in quanto sotto il profilo giuridico non si realizza alcun conferimento societario; l'ente in via di trasformazione (studio associato nel nostro esempio) non riceve alcuna quota o azione della società risultante dalla trasformazione.

3

L'ASSENZA DI REDDITO DIVERSO

Nell'esercizio della professione

La qualificazione tributaria della trasformazione eterogenea come conferimento che renderebbe non neutrale la trasformazione dello studio associato in Stp si ha soltanto se ricorrono le condizioni per la realizzazione di un reddito diverso in base all'articolo 67 Tuir.

Tuttavia non si determina alcun reddito diverso per eventuali "proventi" (figurativi e non) conseguiti nell'esercizio di una professione

4

IL REGIME DI NEUTRALITÀ

Per il lavoro autonomo

Nel caso di trasformazione di un'associazione professionale in una società tra professionisti o tra avvocati non si configura alcun presupposto di imposizione nemmeno in base alle regole del reddito di lavoro autonomo, mentre si realizza indirettamente un regime di neutralità come per le trasformazioni tra imprese poiché le attività professionali permangono nello stesso circuito economico.